



GLI ESAMI DI STATO PER ALUNNI CON DISABILITÀ: NORME E PROCEDURE. LE PROVE EQUIPOLLENTI

Marta Castagna

Dirigente Tecnico

Dirigente Ambito Territoriale IX Lucca e Massa Carrara

Nota MIM prot. n. 7431 del 30.10.2024

Terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del **decreto legislativo n. 62 del 2024***.

Nota prot. n. 1921 del 24 ottobre 2024

*Art. 4 Terminologia in materia di disabilità

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
2. a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
3. b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
4. c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»; d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Le parole per dirlo

Excursus normativo
sintetico sulle
prove equipollenti
nell'ambito della
scuola secondaria
di primo e secondo
grado

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 art. 16

D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 art. 318

DPR 122/09 art. 9 c.1

L. 107/2015

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (art. 20)

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66

D.lgs. 96/2018

D.I. n. 182 del 29/12/2020;

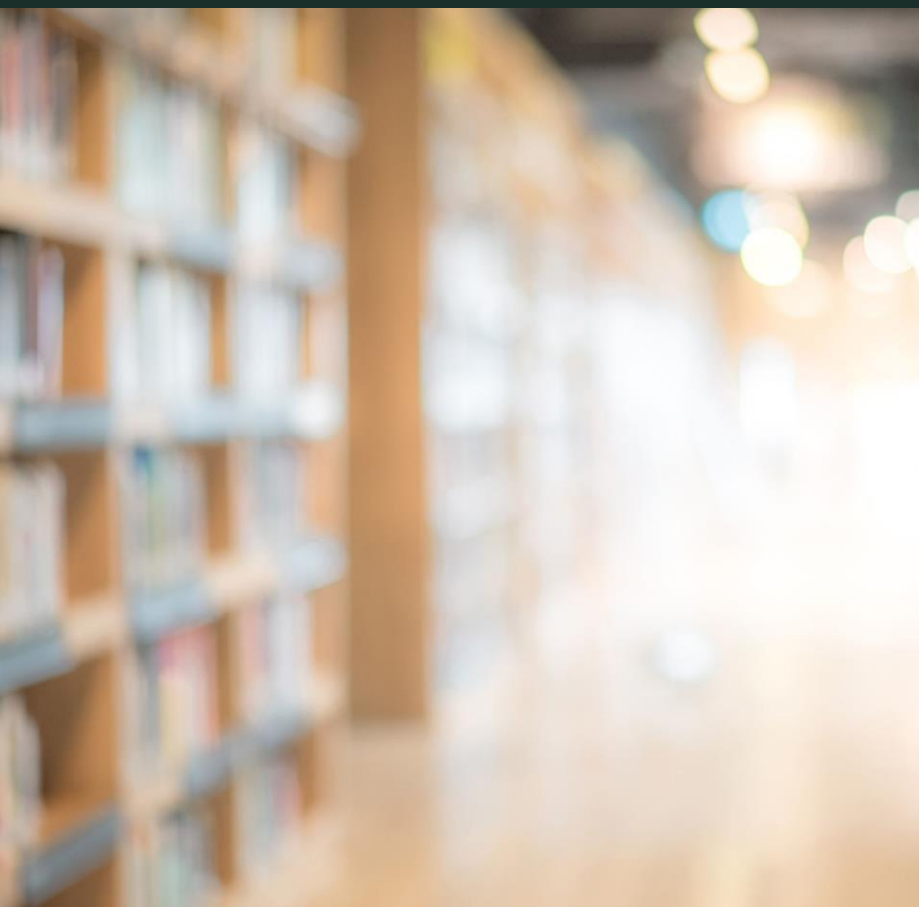
Nota M.I. n. 40 del 13.01.2021 e Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104

art. 16

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni con disabilità sono consentite **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. [...] È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici (i.e. strumenti compensativi) in relazione alla tipologia di disabilità, sia la possibilità di **svolgere prove equipollenti** su proposta del servizio di tutorato specializzato.



D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 art. 318

Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.



Scuola secondaria di primo grado

[D. Lgs. n. 62/17](#) e [DM n. 741/17](#)

Forniscono indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e con Disturbo Specifico dell'Apprendimento certificato ai sensi della legge 170/10, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi o possono essere attivate misure dispensative.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali che non rientrano nelle tutele della L. n. 104/92 e della L. n. 170/10, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, **non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.**

Scuola secondaria di primo grado

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo: e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento **dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. **Le prove differenziate hanno valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un **attestato di credito formativo**.

D. Lgs 62/2017, art. 11

D.Lgs. 66/17 (modificato dal D.Lgs. 96/2019 art 7 c. 2/d)

Il PEI... esplicita le modalità di sostegno didattico, ... le modalità di verifica, i criteri di valutazione, ... la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata

DPR 122/09 art. 9 c.1

La valutazione degli alunni con disabilità certificata ... è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ... ed è espressa con voto in decimi ...

D. Lgs 66/ 2017

DPR 122/ 09

Inclusione e Valutazione



Nuovo modello di PEI

D.I. n. 182 del 12/01/2021

A. Progettazione ordinaria;

B. Progettazione personalizzata (con prove equipollenti);

C. Progettazione differenziata.

Sostenere un esame con prove equipollenti sulla base di un PEI “semplificato” significa che tali prove debbono essere costruite in modo tale da poter accertare il raggiungimento, sia pur a livello essenziale, di competenze e risultati/obiettivi di apprendimento di un intero percorso scolastico, e non dell’ultimo anno. Un raggiungimento che non può avvenire nell’arco del solo ultimo anno, se negli anni precedenti il percorso non è stato conforme a quello ordinario.

(Attenzione: Passaggi ultimo anno!)

Decreto
Ministeriale n.
153 del 1°
agosto 2023

**Disposizioni correttive al decreto
interministeriale 29 dicembre 2020, n.
182, recante: «Adozione del modello
nazionale di piano educativo
individualizzato e delle correlate linee
guida, nonché modalità di assegnazione
delle misure di sostegno agli alunni con
disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma
2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66»**

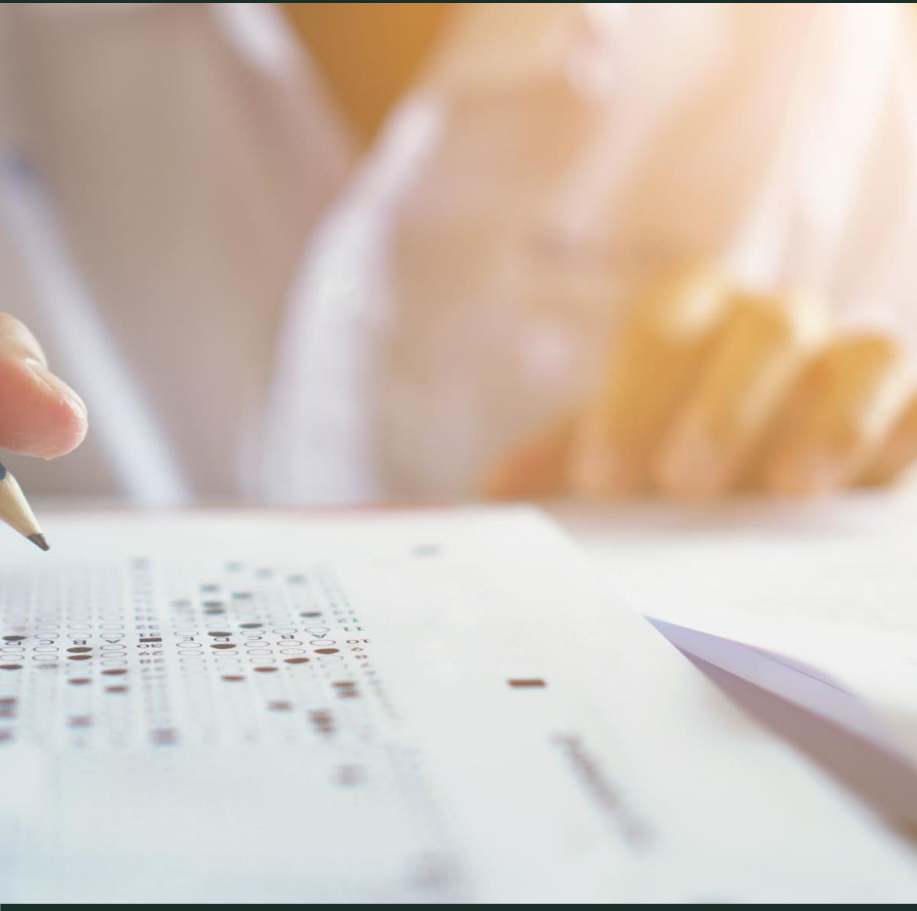
D.Lgs.62/2017

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art.12

Oggetto e finalità.

1.L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di **secondo grado** verifica i Livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, Abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle **Indicazioni Nazionali per i licei** e alle **Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali** , anche in **Funzione orientativa** per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.



D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 20



la «commissione d'esame [...] predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali **prove, ove di valore equipollente** , determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo»

Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 ,

ha riformato le norme relative all'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità:

Art. 20. Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. *Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente art. 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno **valore equipollente** all'interno del piano educativo individualizzato.*
2. *La **commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal **consiglio di classe**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali **prove, ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.*
3. *Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d' esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.*
4. *La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.*



Leggendo attentamente l'art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, si può affermare che attualmente il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame per gli alunni con disabilità e «se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato».

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2. 8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.



Commissione d'esame

La commissione d'esame, in virtù della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, «predispone una o più prove differenziate» e «tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione».

Attenzione: Quando predispone?

OM 55 del 22.03.2024 Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l'a. s. 2023-2024

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

OM 55 del 22.03.2024

Art.16, c.7. f) e g): Riunione preliminare della commissione/classe

Art. 21 c. 3: Correzione e valutazione delle prove scritte

Art.22 c. 7: colloqui

Art.24 c.1, c.2, c.3, c. 4, c. 7, **c. 8** e c. 9: Esame dei candidati con disabilità

Art. 25, c. 1- 4: Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

